

0023494/15



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*APPALTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20407/2010

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 23494

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. *e* *π*

- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - Ud. 14/07/2015
- Dott. LAURENZA NUZZO - Consigliere - PU
- Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere -
- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20407-2010 proposto da:

GR X , GF

X , elettivamente domiciliati in ROMA,
 VIA CARTAGINE 38, presso lo studio dell'avvocato
 ARTURO PRINCIPE, che li rappresenta e difende
 unitamente agli avvocati ANDREA CHIARELLO, SANDRINA
 FIORITO;

2015

1734

- ricorrenti -

contro

QML X , AI

X , AF

X , AA X ,

AS X , AM

X , elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio
dell'avvocato ANTONIO SALAFIA, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE;

IMPRESA EDILE EM DI MG & C
SNC , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 46,
presso lo studio dell'avvocato SETTIMIO CORBO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO
MANINI;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

BG DECEDUTO E PER ESSO EREDI:

PI X , BR

X , BF

X

- **intimati** -

Nonché da:

BF X , PI

X , BR

X , elettivamente domiciliati in ROMA,
P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO CASCELLA;

- **ricorrenti incidentali** -

contro

CASSAZIONE *net*

IMPRESA EDILE EM DI MG & C
SNC in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 46 presso
lo studio dell'avvocato CORBO SETTIMIO che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANINI
CARLO;

**-controricorrente e controricorrente al ricorso
incidentale-**

nonchè contro

GF	X	, QML
X		, AA
X	, AM	X
AF	X	, AS
X	, AI	X
GR	X	, BG
	DECEDUTO E PER ESSO EREDI R	,
F	& PI	;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1306/2009 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

udito l'Avvocato PRINCIPE Arturo difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto 1-2-3-4 motivo, accoglimento 5-6 motivo del
ricorso principale, accoglimento del ricorso
incidentale condizionato.

CASSAZIONE.NET



Svolgimento del processo

R e FG con atto di citazione del 2 giugno 1994 convocavano in giudizio davanti al Tribunale di Verona l'Impresa EM e premesso di aver appaltato alla stessa i lavori di ricostruzione al grezzo di un fabbricato ad uso di abitazione ed autofficina e che l'opera finita al grezzo nel 1986 era stata poi completata negli anni successivi da altre imprese tanto che avevano potuto prendere possesso nel 1992; che in tale occasione avevano constatato che la soletta del soffitto della parte abitativa presentava un cedimento nel punto centrale e lo stesso si manifestava anche nel soffitto della parte dell'immobile adibito ad officina; con lettera raccomandata del 16 ottobre 1992 provvedevano a denunciare il difetto all'Impresa costruttrice ma senza alcun esito; chiedevano pertanto, la condanna al risarcimento dei danni ed al rimborso del minor valore dell'immobile.

Si costituiva l'Impresa E contestando la domanda degli attori ed eccependo l'avvenuta prescrizione. Chiedeva altresì che fosse convocato in giudizio GA direttore dei lavori e FG in garanzia.

Autorizzata la chiamata si costituivano gli eredi di GA e FG evidenziando che i calcoli in cemento armato erano stati effettuati da GB del quale dietro richiesta veniva disposta la chiamata in causa, il quale costituitosi contestava la domanda degli attori.

Nel corso del giudizio veniva dichiarato estinto il rapporto processuale nei confronti di G a spese compensate.

Il Tribunale di Verona con sentenza n. 1513 del 2003 rigettava le domande

attoree per intervenuta prescrizione e compensava le spese in favore dell'impresa E disponendo il rimborso all'ing. B di quelle del CTU e compensava per il resto le spese del giudizio.

Avverso questa sentenza interponevano appello R e FG eccependo l'infondatezza della declaratoria di prescrizione dell'azione. I vizi erano stati scoperti solo quando avevano potuto prendere possesso dell'immobile nel mese di ottobre 1992 e gli stessi erano stati prontamente denunciati entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta a norma dell'art. 1667 cc. L'azione era stata proposta poi entro i due anni. I vizi, comunque dovevano ritenersi gravi e come tali importavano una responsabilità a norma degli artt. 1669 e 2043 cc.. La denuncia era stata fatta entro l'anno della scoperta e la prescrizione era stata interrotta dalla raccomandata dell'ottobre 1992.

Si costituivano in giudizio A M F e SA contestando l'appello ed eccependo l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'appello in quanto notificato presso il procuratore e domiciliatario della madre e non presso la madre che nel giudizio di primo grado li aveva rappresentati dato che gli stessi avevano raggiunto la maggiore età durante il processo con la con seguente applicazione dell'art. 300 cpc. Nel merito evidenziavano che dalla relazione peritale era emerso che la struttura di cui si dice non presentava gravi difetti o elementi tali da far ritenere il pericolo di rovina, piuttosto erano solo di natura estetica, pertanto non poteva applicarsi l'art. 1669 cc. ma solo l'art. 1667 cc e poiché i vizi non erano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta, posto che il collaudo era avvenuto il 17 ottobre 1987, correttamente il primo giudice aveva dichiarato l'intervenuta

prescrizione.

Si costituiva anche **MLQ** in proprio e quale legale rappresentante della figlia **I** e richiamava le stesse argomentazioni già fatte valere dagli altri appellati. Proponeva appello incidentale evidenziando che erroneamente era stata disposta la compensazione delle spese giudiziali e chiedeva pertanto al riforma della sentenza sul punto del regolamento delle spese giudiziali.

Si costituiva **B** che chiedeva in via incidentale la riforma del regolamento delle spese che erroneamente erano state compensate.

Si costituiva l'Impresa **EM** chiedendo la conferma della sentenza di primo grado posto che correttamente il Tribunale di Verona aveva rilevato l'avvenuta prescrizione. In via subordinata chiedeva, comunque, di essere manlevata dagli eredi di **GA**

La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 1306 del 2009 dichiarava improcedibile l'appello nei confronti di **AFS** e **MA**

dichiarando assorbiti gli altri motivi degli appellati, rigettava

l'appello proposto dai **GF** e **R**. Accoglieva l'appello incidentale proposto da **B** e l'appello incidentale proposto da

QML. Condannava **G** al pagamento delle spese del

giudizio. Secondo la Corte veneziana era fondata l'eccezione preliminare dell'inesistenza della notifica dell'atto di appello proposta da **A**,

M, **F** e **SA** perché avendo questi ultimi raggiunto la

maggiore età era venuto meno il potere di rappresentanza della madre e ciò

aveva determinato il venire meno dell'elezione del domicilio presso

l'avvocato difensore nominato dalla madre quale esercente la potestà

genitoriale sui figli minori. Corretta era la statuizione del Tribunale in ordine alla prescrizione perché il collaudo risultava richiesto dalla parte attrice ed era stato eseguito il 17 ottobre del 1987 e da quel momento l'opera era stata consegnata ai G e da quel momento era iniziato a decorrere il tempo di prescrizione biennale per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 1667 cc. Posto che il primo atto interruttivo è stato posto in essere il 16 ottobre 1992 l'azione si era irrimediabilmente prescritta. Nel caso concreto non risultava applicabile al disciplina di cui all'art. 1669 cc. in quanto, come emergeva dalla relazione peritale, non si era in presenza di difetti incidenti profondamente sugli elementi essenziali dell'immobile e come tale idonei a pregiudicare la solidità e la durata. I G, a sua volta, andavano condannati al rimborso delle spese sostenute da B perché i G con la loro domanda avevano determinato la chiamata in causa di B così come gli stessi andavano condannati a rimborsare le spese agli eredi di AG perché il rigetto della domanda attorea aveva comportato la soccombenza anche nei rapporti con il dante causa degli appellati incidentali.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da GF e R con ricorso affidato a cinque motivi. Gli eredi di GB

(IP, BR e F) hanno proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Gli eredi di AG

(QML, AA, M, F S, I), l'impresa EM di MG & C. snc hanno

resistito con separati ed autonomi controricorsi anche avverso al ricorso

incidentale condizionato degli eredi di GB

Motivi della decisione

I. = GF e R denunciano:

a) con il primo motivo del ricorso –come da rubrica- ammissibilità del ricorso ex art. 360 bis cpc. in quanto la sentenza impugnata ha deciso una questione **di diritto riguardante un punto decisivo della controversia in modo non conforme all'orientamento della Suprema Corte con riguardo ad un fatto controverso oltre che erronea applicazione di una norma di diritto, art. 1669 cc., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.**


Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale nel ritenere non applicabile, al caso concreto, la disciplina di cui all'art. 1669 cc. perché i difetti dell'opera lamentati non incidono sugli elementi essenziali dell'immobile e tali da pregiudicare la solidità e la durata della stessa, non avrebbe considerato il contenuto di tale norma, così come identificato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale la tutela giuridica di cui all'art. 1669 cc. si riferirebbe a qualsiasi alterazione che pregiudichi la normale utilizzazione del bene in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. (Cass. nn. 8140 del 2004, 11740 del 2003, 81 del 2000, 3301 del 1996, 1256 del 1995). Le indagini processuali, svolte in sede istruttoria attraverso l'esperimento della prova orale nonché della consulenza tecnica, confermavano l'entità e la natura dei danni riconducibili a vizi costruttivi da ascrivere alla disciplina di cui all'art. 1669 cc.

b) Con il secondo motivo, la carente o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cpc. su un punto decisivo della **controversia in relazione alla qualificazione dei vizi e/o difetti dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sulla base delle risultanze della CTU. I ricorrenti lamentano, in particolare,**

che la Corte distrettuale si sia limitata, pur a fronte della specificità del motivo di gravame, a ritenere i difetti denunciati dagli appellanti aventi contenuto estetico, recependo per relationem le conclusioni del CTU. Epperò, sempre secondo i ricorrenti, la Corte di Venezia non avrebbe tenuto conto della natura dei vizi che sono, oltre che gravi, anche incidenti sul limite strutturale dell'edificio come meglio veniva precisato dal consulente tecnico di parte, il quale aveva precisato che "(...) siamo in presenza di solai con un ridotto coefficiente di sicurezza rispetto alla rovina". Piuttosto la Corte distrettuale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni delle adesioni alle conclusioni a cui era pervenuto il CTU in ordine al giudizio da quest'ultimo formulato sulla qualificazione dei vizi.


1.1.= I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati, non solo perché, fondamentalmente, si risolvono nella richiesta di far riconoscere attraverso nuovo e radicale riesame dei fatti la sussistenza del grave difetto di costruzione di cui all'art. 1669 cc., non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, perché non sussistono le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati dai ricorrenti.

Correttamente, la Corte distrettuale ha ritenuto applicabile nella fattispecie, sulla base delle prospettazioni fatte dalla stessa attrice e delle risultanze di causa, la disciplina di cui all'art. 1667 c.c., anziché quella dettata dall'art. 1669 stesso codice ed applicata dal primo giudice, a motivo che, come ha convincentemente spiegato, richiamando le conclusioni cui era pervenuto il CTU, i lamentati (ed accertati) vizi dell'opera non incidono, nel caso



concreto, negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimane integro quanto a funzionalità ed uso cui è destinato. In particolare, la Corte distrettuale ha avuto modo di affermare che: nonostante i riconosciuti difetti costruttivi (spessore ridotto dei solai e qualità del calcestruzzo inferiore a quella prevista nel progetto) nel caso non poteva ammettersi una condizione di pericolo per la stabilità dell'edificio (così la CTU del 10 giugno 2002), tanto che il problema, in effetti era unicamente di natura estetica (CTU del novembre 1998). Così statuendo e motivando, la Corte si è puntualmente uniformata, tra l'altro, alla giurisprudenza di questo supremo Collegio, che, in materia di appalto, ha enunciato proprio i criteri sopra ricordati, ai fini della corretta applicazione, a seconda dei casi, dell'una o dell'altra disciplina di cui alle predette norme (ved. Cass. n. 3002/2001 e n. 3794/94).

Né tale statuizione è in contrasto con la stessa giurisprudenza richiamata dai ricorrenti secondo cui i difetti di cui all'art. 1669 cc. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incida sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima (cfr., fra le molte altre, Cass. 19868/2009, 21351/2005, 13106/1995, 10218/1994), perché, la Corte di Venezia ha escluso l'applicabilità della normativa di cui all'art. 1669 cc. per la ragione assorbente, o anche per la ragione sostanziale, che i difetti riscontrati si risolvevano, comunque, in difetti estetici.



1.2.= A sua volta è giurisprudenza costante che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Epperò, questi vizio non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

Alla stregua del principio enunciato, la sentenza impugnata, per essere supportata da una motivazione congrua, non contraddittoria, ma logicamente coerente e basata su un attento esame delle risultanze probatorie, si sottrae alla censura avanzata dai ricorrenti con il motivo in esame

Ed, infatti, il Tribunale prima e il Giudice d'appello dopo, hanno spiegato in modo adeguato, e con un iter argomentativo privo di salti logici, come, nonostante, i riconosciuti vizi costruttivi, nel caso, non poteva ammettersi una condizione di pericolo per la stabilità dell'edificio ed i vizi riscontrati integravano gli estremi di un vizio estetico.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l'erronea e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc., dell'art. 1667 cc. in riferimento all'individuazione del momento di accettazione dell'opera ai fini della decorrenza del termine di

prescrizione biennale dell'azione contrattuale. Secondo i ricorrenti, erroneamente la Corte di Venezia avrebbe fatto decorrere il termine di prescrizione biennale di cui alla normativa dell'art. 1667 cc., dalla relazione di collaudo dell'opera perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la specifica relazione di collaudo, costituiva un adempimento di carattere amministrativo volto all'ottenimento del certificato di abitabilità di parte dell'edificio dato che i G avevano la necessità di utilizzare la parte dell'immobile a piano terra per adibirla a officina. Insomma, specificano i ricorrenti, il collaudo al quale si richiamano il Tribunale e la Corte di Appello non sarebbe un documento idoneo a produrre gli effetti propri derivanti dalla disciplina di cui all'art. 1655 cc.

3.1.= Il motivo è infondato, perché, essenzialmente, non coglie la ratio decidendi, posto che la Corte distrettuale ha specificato che l'opera doveva ritenersi effettivamente consegnata il 5 ottobre 1987 dopo il collaudo, posto che il collaudo era stato chiesto dai G e , come gli stessi specificano, per la necessità di adibire il piano terra ad officina. Peraltro, è opportuno ricordare (ad integrazione di quanto rilevato dalla Corte territoriale) che — secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 7260 del 2003 e Cass. n. 5131 del 2007)—la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, ed è, pertanto, ragionevole ritenere che con il collaudo l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente l'opera che è stata realizzata.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'errata interpretazione della domanda e, conseguentemente, mancata applicazione dell'art. 2043 cc. in

relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe omissis di motivare in ordine alla richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 cc. Tale azione sempre invocata dai ricorrenti F e RG

non sarebbe stata oggetto di esame e/o argomentazione e/o motivazione nelle sentenze emesse in primo ed in secondo grado. Gli odierni ricorrenti avrebbero potuto trovare tutela anche subordinatamente alla mancanza e/o omissis applicazione delle norme di diritto ex contractu in ragione della generale disciplina della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cc. Ai fini di tale responsabilità, i soggetti danneggiati, odierni ricorrenti, avrebbero fornito ampia prova del danno subito, ma anche della colpa dell'appaltatore.

4.1. = Il motivo è infondato, ed essenzialmente perché, anche, l'azione ex art. 2043 cc. nel caso concreto, non poteva essere esperita perché i vizi dell'opera di cui si dice non erano riconducibili all'art. 1669 cc., ma alla normativa di cui all'art. 1667 cc. Come afferma la sentenza impugnata nemmeno ha pregio il secondo motivo di censura della sentenza proposto dai G secondo cui in presenza di vizi gravi riguardanti le strutture dell'edificio, applicando gli artt. 1669 e 2043 cc. la denuncia sarebbe stata tempestiva, perché (.....) non si era in presenza di difetti incidenti profondamente sugli elementi essenziali dell'immobile.

5. = Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dell'art. 91 cpc., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. per quanto concerne i chiamati in causa Ing. GB e la signora MLQ in proprio e quale legale rappresentante della figlia Irene. In particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale abbia posto a loro carico le

spese di lite dei chiamati in causa GB

e la signora MLQ

in proprio e quale legale rappresentante della figlia I , e
non già a carico della società EM che aveva chiesto e provveduto
alla chiamata in garanzia. Invero, in applicazione del principio di causalità sul
quale si fonda la responsabilità del processo e del quale la soccombenza è
solo un elemento rilevatore, il rimborso delle spese processuali sostenute dal
terzo chiamato in garanzia in proprio deve essere posto a carico dell'attore
soccombente, ove la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in
relazione alla tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata. Nella fattispecie,
invece, l'attore avrebbe fondato la propria domanda esclusivamente sulla
responsabilità della società E nella qualità di impresa costruttrice
e mai nei propri atti ha ventilato e/o ipotizzato la responsabilità del calculatore
ing. GB Inoltre, la domanda avanzata da F e RG
era risultata fondata nel senso che, effettivamente l'istruttoria
aveva accertato la sussistenza di gravi vizi costruttivi come denunciati dai
ricorrenti sia con la lettera a firma dell'avv. S che nell'atto di citazione,
seppure non riconducibile all'operato dell'ing. B Le stesse
considerazioni varrebbero anche per le altre chiamate in causa: la sig. ra
QML in proprio e quale legale rappresentante della figlia
Irene (eredi del geom. A).

5.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato che colui che attivamente o
passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi,
deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle
spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza; e ciò

anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dalla sua attività. Così come questa stessa Corte ha ripetutamente affermato che "il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, ma senza che contro di lui sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Pertanto, salva la possibilità di disporre la compensazione totale o parziale delle spese, le stesse debbono gravare sulla parte originaria rimasta soccombente, anche se la stessa non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo" (cfr.: Cass. civ., n. 9049 del 19 aprile 2006; n. 1550 del 1979; n. 1733 del 1977).

Pertanto, correttamente la Corte di Venezia, ha disposto la condanna dei Giacopuzzi a rimborsare a B le spese del giudizio posto che la chiamata in causa di questi ultimi era stata determinata dalla domanda degli attori e questi risultavano soccombenti. Così come correttamente la Corte distrettuale ha chiarito che la reiezione della domanda proposta da R e FG aveva importato la soccombenza dei medesimi anche nei rapporti col dante causa (GA) degli appellanti incidentali, con la conseguenza che in assenza di diversa indicazione le spese di ctu e quella di ctp non potevano che far carico a G anche per la quota anticipata dalla sig.ra Q, unitamente alle spese processuali.

6.= Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine agli artt. 300 e 330 cpc. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Avrebbe errato la Corte di Venezia, secondo i ricorrenti, nell'aver dichiarato inesistente senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione, la notifica dell'atto di appello proposto da F e RG

nei confronti di **AA** , **M** , **F** , **S**

perché effettuato presso l'avvocato difensore e domiciliatario di **MLQ**

nonostante gli stessi, medio tempore, erano divenuti maggiorenni,

perché non avrebbe tenuto conto dell'orientamento espresso dalle Sezioni

Unite di questa Corte con la sentenza n. 15783 del 2005 secondo la quale la

situazione in esame integrerebbe un'ipotesi di **notifica nulla per violazione**

dell'art. 163 comma 3 n. 2 cpc. e, dunque, **sanabile con la costituzione in**

giudizio delle parti interessate dalla notifica.

6.1.= Il motivo è fondato.

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 15295 del

04/07/2014), in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a

mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo

evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del

mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se

l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione

giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella

fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua

quiescenza od eventuale riattivazione, dovuta alla proposizione

dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora,

nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il

rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero, se il suo

procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi

del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se,

rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o

notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma,

cod. proc. civ.

B.= Ricorso incidentale condizionato.

7.= Il rigetto del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato avanzato dagli eredi di GB, con il quale, questi, denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 106 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc., per non essere stata posta la condanna alla rifusione delle spese di difesa dell'ing. GB di primo e secondo grado a carico della chiamante in causa (la società EM di MG & C. snc.

In definitiva, va accolto il sesto motivo del ricorso principale e rigettati gli altri, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, limitatamente alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello proposto contro A, M e FA e alla loro condanna alle spese. I ricorrenti principali, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc. condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i primi cinque motivi del ricorso principale, accoglie il sesto motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello proposto contro A M e FA e alla loro condanna alle spese, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare le spese del presente giudizio alle parti controricorrenti (identificando ciascuna parte in ragione del controricorso) che liquida per ognuna in €. 2.700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

Corte di Cassazione il 14 luglio 2015.

Il Consigliere relatore

Autunno Felini

Il Presidente

Stefano Baricanti

Il Funzionario Giudiziario
Francesca Daniela D'ANDREA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 17 NOV 2015

Il Funzionario Giudiziario
Francesca Daniela D'ANDREA

CASSAZIONE.NET